

MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' (ART. 11 c. 4, ART. 15 c. 1 ED ART. 83).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs.vo 12.04.2006 n. 170 che reca principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;

Considerato che occorre modificare il vigente regolamento di contabilità per adeguarlo alle nuove norme entrate in vigore con particolare riferimento ai seguenti artt.:

art. 11 – Variazioni di bilancio:

al comma 4, eliminare l'obbligo di ratificare le deliberazioni adottate dalla giunta comunale con i poteri del consiglio comunale entro 60 gg., in quanto l'art. 19 c. 2 lett. c) del D.Lgs.vo 170/2006 prevede che "entro l'esercizio in corso l'organo consiliare procede alla ratifica delle variazioni deliberate in via d'urgenza dall'organo esecutivo.

Adotta altresì i provvedimenti di sanatoria dei rapporti sorti dalle deliberazioni di variazione non ratificate".

art. 15 – Fondo di riserva:

al comma 1, eliminare i vincoli all'entità del fondo di riserva in quanto il D.Lgs.vo prevede semplicemente che "il bilancio di previsione può comprendere un fondo di riserva, il quale è utilizzato dall'organo esecutivo nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti;

Considerato altresì che con l'occasione si intende introdurre nel nostro regolamento la deroga prevista dall'art. 238 del D.Lgs.vo 267 rispetto ai limiti per l'affidamento di incarichi al revisore dei conti modificando quindi l'art.83 come segue :

art. 83- Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione

si aggiunge il comma 2: L'incarico di revisore può essere conferito anche a professionista che sia già titolare di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Vista la proposta elaborata dall'ufficio di segreteria,

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo contabile, espresso dal Segretario Comunale per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in assenza del responsabile del servizio contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente

Delibera

1. di modificare il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 24.11.2005 introducendo le modifiche descritte in premessa;
2. di riapprovare pertanto gli artt. 11 – 15 e 83, nella versione modificata come segue:

**Art. 11
Variazioni di bilancio**

1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere impegnata prima che siano apportate le necessarie variazioni al bilancio medesimo.

2. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella parte seconda, relativa alle spese.

3. Le variazioni sono deliberate, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, dal consiglio comunale.

4. Per motivi d'urgenza, la giunta comunale può disporre variazioni al bilancio, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL, salvo ratifica da parte del consiglio comunale entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

5. Entro la medesima data, il consiglio comunale adotta i provvedimenti in sanatoria dei rapporti sorti dalle deliberazioni di variazione non ratificate.

6. Sono vietate le variazioni di bilancio riguardanti:

a) -i prelievi degli stanziamenti relativi agli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti relativi a interventi finanziati con le entrate iscritte nei primi tre titoli del bilancio;

b) -le dotazioni dei capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi, sia tra loro, sia per aumentare altre previsioni di bilancio;

c) -gli storni nella gestione residui e gli storni tra la gestione residui e la gestione di competenza e viceversa.

**Art. 15
Fondo di riserva**

1. Nel bilancio di previsione si iscrive un fondo di riserva il quale è utilizzato dall'organo esecutivo nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2. Il fondo di riserva è utilizzabile, con deliberazione dell'organo esecutivo, sino al 31 dicembre di ciascun anno, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

3. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate all'organo consiliare entro trenta giorni dall'adozione e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

4. Al fondo di riserva non possono in ogni caso essere imputati impegni o pagamenti di spesa.

**Art. 83
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione**

1. Per i revisori valgono le norme di ineleggibilità, incompatibilità all'assunzione degli incarichi stabiliti dalla legge e dallo statuto.

2. L'incarico di revisore può essere conferito anche a professionista che sia già titolare di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.